

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

"Nuove imprese a tasso zero" è l'incentivo rivolto alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età.

Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda.

Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni.

I progetti possono riguardare la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli o servizi, in tutti i settori, compresi il commercio e il turismo.

Particolare rilevanza è riservata alle attività di innovazione sociale, a quelle legate alla filiera turistico-culturale, alle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

- a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
- b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne;
- c) costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

- a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
- b) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

- g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile,
di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Iniziative ammissibili

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:

- a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) alla fornitura di servizi, alle imprese e alle persone;
- c) al commercio di beni e servizi;
- d) al turismo;
- e) alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:
 - 1) la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
 - 2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma e rientranti nelle seguenti categorie:

- a) suolo aziendale (ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile);
- b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni (ammesse in percentuale in base al settore di attività);
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa (ammesse del limite del 20% dell'investimento complessivo agevolabile);
- e) brevetti, licenze e marchi (ammesse del limite del 20% dell'investimento complessivo agevolabile);
- f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto (ammesse del limite del 5% dell'investimento complessivo agevolabile);

g) consulenze specialistiche (ammesse del limite del 5% dell'investimento complessivo agevolabile);.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, **a un tasso pari a zero**, della durata massima di **8 anni** e di importo non superiore al **75 per cento della spesa ammissibile**.

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso.

Per i programmi di investimento che prevedono l'acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio non sia acquisibile nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell'agevolazione fino a concorrenza dell'importo del finanziamento agevolato non coperto.

Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del Soggetto gestore fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.

La predetta garanzia fideiussoria deve essere prestata secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 7.5 e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico.”;

L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% (venticinqueper cento) delle spese ammissibili complessive.

Procedura di accesso

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, potranno essere presentate al Soggetto Gestore (Invitalia) a partire dal giorno 13 gennaio 2016.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del *Soggetto gestore* www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis.